

STATUTO
DELL'ASSOCIAZIONE VIGNONINCANTO

TITOLO I – Disposizioni generali

Art. 1 *Costituzione e denominazione*

[I] È costituito l'ente del terzo settore denominato "VignonInCanto Associazione di promozione sociale", anche abbreviato in "VignonInCanto A.P.S." o "VIC A.P.S.", in forma di associazione non riconosciuta a norma degli artt. 36 ss. del Codice civile e del d.lgs. 117/2017 Codice del terzo settore ss.mm.ii. (d'ora in avanti anche denominato C.T.S.).

[I bis] L'espressione "Associazione di promozione sociale" e/o l'acronimo "A.P.S.", facenti parte della denominazione, dovranno essere utilizzate obbligatoriamente negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico, a far data della avvenuta iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore. Fino a quel momento la denominazione dell'associazione sarà priva dell'espressione o dell'acronimo di cui sopra.

[II] L'associazione ha sede in Casalecchio di Reno (BO), all'atto della costituzione in via Monaldo Calari, 11.

[III] L'associazione è democratica, libera, la sua durata è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati.

Art. 2 *Attività e finalità*

[I] L'associazione è senza fine di lucro ed apolitica, dedita ad attività di interesse generale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e intende uniformarsi, nello svolgimento della propria attività,

ai principi di democraticità interna, di elettività, di gratuità delle cariche associative.

[II] L'associazione ha ad oggetto l'organizzazione e gestione di attività corali, musicali e in generale culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività di promozione e diffusione delle stesse, ai sensi dell'art. 5, co. I lett. *i* C.T.S. In particolare, l'associazione ha lo scopo di:

- a) studiare ed eseguire ogni forma di espressione musicale corale, con particolare attenzione ai canti di ispirazione popolare e tradizionale attinti dal patrimonio tanto italiano, quanto estero;
- b) dedicarsi con speciale attenzione ad approfondire e valorizzare le potenzialità che la musica in generale, e la coralità in particolare, racchiudono sul versante educativo e pedagogico;
- c) contribuire, con la propria attività, a tutelare e sviluppare i valori intrinseci della coralità, della musica, dell'arte e della cultura, nonché dell'aggregazione a ciò rivolta, realizzando e promuovendo concerti, incontri, momenti ricreativi, organizzando corsi, workshop e viaggi a tema e partecipando a feste sociali, spettacoli teatrali, concorsi e manifestazioni pubbliche e private;
- d) favorire il rapporto di conoscenza, amicizia e confronto intellettuale fra tutti i suoi componenti e fra le persone che intendano, anche dall'esterno, partecipare all'attività dell'associazione;
- e) aderire ad associazioni o federazioni di associazioni a livello comunale, provinciale, metropolitano, regionale, nazionale od internazionale che raggruppino formazioni aventi le stesse

finalità, allo scopo di poter svolgere insieme una più incisiva opera di riscoperta e di valorizzazione della coralità e di ogni valore annesso;

[III] L'associazione potrà esercitare anche attività diverse da quelle previste al comma precedente purché secondarie e strumentali rispetto a queste. L'organo di amministrazione ne documenta il carattere secondario e strumentale secondo le modalità di cui all'art. 13, co. VI, C.T.S.

[IV] Per lo svolgimento delle attività di cui ai commi che precedono l'associazione, ai sensi dell'art. 35, co. I, C.T.S., si avvale in modo prevalente dell'apporto volontaristico dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati. All'ente non è comunque precluso di avvalersi anche dell'intervento e collaborazione di soggetti esterni, non soci, salvo che ne faccia espresso ed insindacabile divieto il Consiglio direttivo e purché in ogni caso detto apporto non risulti prevalente rispetto a quello degli associati. Qualora si tratti di minori, essi partecipano alle attività sotto la sola responsabilità e l'esclusiva vigilanza di chi ne esercita la responsabilità genitoriale.

[V] In ordine al perseguimento delle finalità statutarie, l'associazione potrà porre in essere ogni genere di atto che riterrà opportuno, sempreché ciò avvenga lecitamente e nel rispetto della legislazione vigente. Potrà compiere, tra le altre cose, anche operazioni immobiliari, mobiliari, finanziarie e commerciali, pubblicitarie ed editoriali marginali, correlate allo scopo sociale o necessarie ed utili al raggiungimento di questo.

[VI] Ai sensi e per gli effetti degli artt. 79 ss., C.T.S., atteso lo svolgimento in via esclusiva o prevalente delle attività di cui ai co. I e II, l'associazione deve considerarsi ente non commerciale, anche ai fini fiscali.

Art. 3 *Risorse economiche*

[I] L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività dal suo patrimonio e dalle entrate, come più diffusamente individuate e disciplinate al Titolo IV del presente Statuto, che costituiscono il fondo comune.

[II] Il fondo comune è tenuto dal Consiglio direttivo o da un socio con funzione di tesoriere su incarico del Consiglio stesso. I fondi possono essere depositati, anche direttamente, presso l'istituto di credito che il Consiglio direttivo ha facoltà di individuare.

[III] I singoli associati non possono richiedere mai, durante la vita dell'associazione, la divisione del fondo comune. Per le obbligazioni assunte da coloro che rappresentano l'associazione i terzi potranno far valere prioritariamente le loro pretese sul fondo comune medesimo.

[IV] È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso e di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 4 *Organi*

[I] Gli organi dell'associazione sono: l'Assemblea generale dei soci, il Consiglio direttivo, il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario e il Direttore artistico e musicale. È riconosciuta la facoltà di nominare anche il Collegio sindacale. Al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 31 C.T.S. dovrà essere altresì nominato un revisore legale dei conti.

[II] Le cariche sono esercitate a titolo gratuito.

TITOLO II – Dei soci

Art. 5 *Associati*

[I] Il numero di soci è illimitato ma non può essere inferiore a sette. Qualora il numero degli associati divenga inferiore, esso dovrà essere integrato entro un anno, in mancanza trovando applicazione quanto previsto dall'art. 35, co. I bis, C.T.S.

[II] Possono far parte dell'associazione persone fisiche. Possono altresì far parte dell'associazione altre associazioni di promozione sociale o altri enti ex art. 36 ss. c.c. in genere, purché in misura non superiore al 50% delle A.P.S. eventualmente associate. Per associarsi è necessario presentare domanda al Consiglio direttivo, dichiarando di voler partecipare alla vita associativa, di voler condividere gli scopi statutari, di accettare senza riserve ed integralmente il presente statuto, nonché di rispettare i regolamenti e le prassi interne.

[III] L'esame e l'accoglimento della domanda è devoluto alla competenza del Consiglio direttivo. Avverso il rigetto della domanda di ammissione è ammesso ricorso, entro sessanta giorni, al Collegio sindacale se nominato ovvero, in mancanza, all'assemblea dei soci che delibereranno al più tardi in occasione della successiva convocazione.

[IV] I soci hanno i poteri e le responsabilità sociali, costituiscono le assemblee ordinarie e straordinarie e godono dell'elettorato attivo e passivo.

Art. 6 *Tipologie*

[I] Gli associati si distinguono in fondatori, ordinari e sostenitori.

- a) sono soci fondatori coloro che risultano dall'atto costitutivo dell'associazione;

- b) sono soci ordinari tutti gli altri, se partecipano alla vita sociale come coristi. Sull'ammissione di questi decide il Consiglio Direttivo a norma dell'art. 5, co. III, previo *nulla osta* del Direttore musicale.
- c) sono soci sostenitori coloro che non partecipano alla vita sociale come coristi, ma condividono scopi e finalità dell'associazione e desiderano aiutarla a raggiungerli, anche attraverso contributi che si intendono sempre versati a titolo di liberalità.

[II] Tutti gli associati, siano essi fondatori, ordinari o sostenitori, hanno pari diritti e doveri. Uniformi sono la disciplina del rapporto associativo e l'effettività del rapporto medesimo.

Art. 7 *Diritti e doveri dei soci*

[I] Gli associati, siano essi fondatori, ordinari o sostenitori, hanno diritto:

- a) di partecipare all'assemblea generale, se in regola con il pagamento della quota associativa prima dell'apertura della stessa, ed esprimere in essa il proprio voto, secondo il principio del voto capitario; il diritto di voto di ciascun socio non può essere limitato o compresso in nessun caso quando si tratti di approvazione delle modifiche allo statuto o ai regolamenti e di nomina degli organi direttivi dell'associazione;
- b) di conoscere i programmi dell'associazione e le iniziative volte al perseguimento degli scopi sociali;
- c) di partecipare alle attività promosse dall'associazione e di usufruire di tutti i servizi che essa offre a chi si associa;
- d) di recedere dalla qualità di socio in qualsiasi momento, purché nelle forme e con le modalità stabilite dall'art. 9 del presente

statuto;

- e) di esaminare i libri sociali di cui all'art. 16, co. I, lett l e all'art. 22, co. V, facendone richiesta scritta all'organo che li tiene;

[II] Gli associati, siano essi fondatori, ordinari o sostenitori, hanno l'obbligo:

- a) di osservare il presente statuto e le deliberazioni adottate degli organi sociali regolarmente eletti o nominati;
- b) di osservare regolamenti e prassi interne;
- c) di pagare annualmente la quota associativa, nonché le eventuali quote suppletive, se a carattere obbligatorio, determinate dal Consiglio direttivo;
- d) di mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'associazione;

[III] Il socio che commetta, entro o fuori dall'associazione, azioni ritenute disonorevoli, o che con la sua condotta costituisca ostacolo al buon andamento del sodalizio, può venire proposto per l'espulsione.

[IV] Nessun compenso spetta ai soci per le loro prestazioni nell'ambito delle attività dell'associazione. Entro limiti preventivamente stabiliti l'associazione può rimborsare al socio le spese da questo effettivamente sostenute ed anticipate per essa, sempre che l'oggetto della spesa e la congruità della stessa fossero state anticipatamente approvate dal Consiglio direttivo.

Art. 8 *Quota sociale*

[I] All'atto dell'iscrizione e successivamente all'inizio di ogni anno sociale, fissato alla data del 1° Gennaio, ogni socio è tenuto a versare una quota di iscrizione, nella misura che sarà deliberata dall'assemblea generale su proposta del Consiglio direttivo.

[II] La quota sociale è intrasmissibile-

Art. 9 *Recesso, decadenza ed espulsione*

[I] È ammesso il recesso dall'associazione, anche senza giustificato motivo, dandone comunicazione con lettera raccomandata o comunque per iscritto al Consiglio direttivo almeno 30 giorni prima dello scadere dell'anno sociale in corso. L'eventuale recesso non dà diritto al rimborso di quanto versato per l'associazione a qualunque titolo.

[II] Anche in caso di recesso resta dovuto dal socio il pagamento di tutte le quote sociali eventualmente insolute, compresa quella dell'anno sociale in cui il recesso viene posto in essere.

[III] La mancata partecipazione all'attività sociale per oltre due anni, unitamente al mancato pagamento della quota per lo stesso periodo, comportano la decadenza automatica dalla qualità di socio. Si applica il comma precedente.

[IV] Oltre all'ipotesi espressamente prevista dall'art. 7, co. III del presente statuto, in caso di eccezionale gravità l'Assemblea, su proposta di almeno un decimo dei soci o del Consiglio direttivo, può decidere l'espulsione di un associato. Si applica il comma secondo del presente articolo. Contro la delibera di espulsione è ammesso entro 30 giorni ricorso al Collegio sindacale, se previsto e qualora questo fosse già stato regolarmente nominato e fosse in carica alla data dell'espulsione.

[V] Il titolo di socio si perde, inoltre, in caso di decesso.

TITOLO III – Degli organi sociali

Capo I – Dell'assemblea dei soci

Art. 10 *Composizione*

[I] L'assemblea, ordinaria o straordinaria, è costituita da tutti gli associati, siano essi fondatori, ordinari o sostenitori, purché in regola con il pagamento della quota associativa. Ad ogni socio spetta solo e soltanto un voto. Non è ammesso in alcun modo farsi rappresentare all'assemblea da un altro socio mediante delega, ancorché scritta.

[II] Alle votazioni riguardanti la specifica attività musicale corale partecipano solamente i soci ordinari o fondatori che siano anche cantori.

[III] Alle votazioni di approvazione del bilancio di esercizio e preventivo ed a quelle che riguardano la loro responsabilità non possono partecipare i consiglieri e l'eventuale Tesoriere incaricato dal Consiglio.

Art. 11 *Convocazione e costituzione*

[I] La convocazione dell'assemblea è demandata al Consiglio direttivo. L'avviso ai soci, a cura del Presidente o di chi ne fa le veci, è dato mediante comunicato per iscritto (lettera semplice), spedito anche via fax od in via telematica a ciascun interessato ovvero affisso nella sede operativa o pubblicato nell'eventuale sito web o blog dell'Associazione, in tutti i casi almeno otto giorni prima della data fissata a norma dell'ultimo comma. L'avviso deve contenere l'Ordine del giorno dettagliato.

[II] L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione, in particolare, del bilancio di esercizio e dell'eventuale bilancio preventivo di cui all'art. 26. In seduta straordinaria deve essere convocata ogni volta che ne facciano richiesta il Presidente o il Vicepresidente o il Direttore artistico e musicale od almeno un terzo degli iscritti.

[III] L'assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno due terzi degli iscritti, in seconda convocazione con la presenza di qualsiasi numeri di soci.

Art. 12 *Svolgimento dei lavori*

[I] L'assemblea ad ogni convocazione nomina, a maggioranza semplice, due soci tra gli intervenuti, uno con funzione di presidente della seduta, l'altro con funzioni di segretario; quest'ultimo può anche essere nominato direttamente dal primo, in caso di disaccordo tra i soci. Al presidente spetta il compito di dirigere i lavori, constatare il diritto di intervento e moderare il dibattito. Il segretario provvede a redigere il verbale, controfirmandolo insieme al presidente.

[II] L'assemblea può svolgersi anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia.

Art. 13 *Compiti e deliberazioni*

[I] L'assemblea dei soci:

- a) determina l'indirizzo orientativo dell'associazione ed il suo operare in ordine alle finalità sociali;
- b) elegge, con distinte votazioni, il Presidente dell'associazione, che è anche presidente del Consiglio direttivo, il Vicepresidente e i tre membri del consiglio direttivo, tutti scelti tra i soci e appartenenti al novero dei fondatori od ordinari. Elegge altresì l'eventuale Collegio sindacale.
- c) esprime pareri laddove richiesto e formula proposte in ordine ai programmi ed alle attività dell'associazione;
- d) approva il bilancio di esercizio e, se redatto, il bilancio preventivo;

- e) provvede alla nomina del Direttore artistico e musicale e del Segretario, su proposta del Consiglio direttivo;
- f) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- g) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- h) delibera sulla responsabilità di componenti degli organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;
- i) delibera sull'espulsione degli associati *ex art. 9, co. IV*;
- j) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- k) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;

[II] Le deliberazioni sono assunte, se non diversamente specificato dal presente statuto, a maggioranza semplice.

[III] Sono previste maggioranze speciali:

- a) per le modifiche allo statuto è necessaria la maggioranza di almeno due terzi dei votanti; se le modifiche riguardano le finalità dell'associazione è necessaria l'unanimità;
- b) per lo scioglimento è necessaria sia in prima che in seconda convocazione la maggioranza qualificata dei tre quarti degli aventi diritto al voto.
- c) le votazioni inerenti le cariche sociali sono assunte a maggioranza assoluta in prima convocazione, a maggioranza semplice in seconda convocazione;
- d) per l'espulsione di un socio, *ex art. 9, co. IV*, è necessaria in ogni caso la maggioranza assoluta;

[IV] Le deliberazioni dell'assemblea, prese in conformità alla legge e allo statuto, vincolano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti. Si applica l'art. 2373 c.c. in quanto compatibile.

[V] Le votazioni si svolgono a scrutinio palese, salvo che l'Assemblea stessa non deliberi di procedere a scrutinio segreto ed eccettuate le elezioni del Presidente, del Vicepresidente, dei Consiglieri e del Collegio sindacale che sono svolte sempre e comunque a scrutinio segreto.

[VI] Il verbale di ogni assemblea è conservato a cura del Segretario, che ne consegna copia a qualunque socio ne faccia richiesta e, comunque, a tutti i soci per l'approvazione che avverrà all'assemblea generale successiva.

Capo II – Del Consiglio direttivo

Art. 14 *Composizione*

[I] Il Consiglio direttivo è l'organo di amministrazione dell'associazione. È composto da sette membri: Presidente, Vicepresidente e tre consiglieri, eletti dall'assemblea, oltre a Segretario e Direttore artistico e musicale, nominati anch'essi dall'assemblea su proposta del consiglio direttivo.

[II] Il Consiglio rimane in carica quattro anni e tutti i suoi membri sono rieleggibili. Se nel corso dei quattro anni si dimettono o vengono a mancare fino a due consiglieri, subentrano nella carica, sino alla scadenza del mandato, quelli che immediatamente li seguivano nella graduatoria delle votazioni; a parità di voti subentra il più anziano d'età. Se si dimettono o vengono a mancare tutti e tre i consiglieri eletti od il Consiglio direttivo si riduce, in totale, a meno di quattro membri il Presidente deve convocare l'assemblea per l'elezione di un nuovo Consiglio.

[III] Tutti i soci regolarmente iscritti sono eleggibili, salvi i limiti di cui all'art. 2382 c.c., che si applica. In caso di parità di voti risulterà eletto il socio che

vanti maggiore anzianità di iscrizione e, in caso di uguale anzianità di iscrizione, il più anziano in età. Gli incarichi si intendono esercitati a titolo gratuito.

[IV] Gli amministratori, entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Art. 15 *Convocazione e costituzione*

[I] La convocazione del Consiglio direttivo è demandata al Presidente o, in sua vece, al Vicepresidente ogni volta che sia ritenuto da questi opportuno oppure quando richiesto da tre dei membri o dal Direttore artistico e musicale.

[II] Il Consiglio direttivo si riunisce, in ogni caso, almeno una volta all'anno per redigere il bilancio di esercizio e, se ritiene, il bilancio preventivo ovvero discuterli ed approvarli se redatti dal Tesoriere incaricato.

[III] Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti, tra cui figurino almeno Presidente o Vicepresidente ed un Consigliere eletto dall'assemblea. Si applica l'articolo 2475 ter c.c.

Art. 16 *Compiti e deliberazioni*

[I] Il consiglio direttivo è l'organo esecutivo dell'associazione. Esso:

- a) detiene il potere di rappresentanza generale dell'associazione. Le eventuali limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico

nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza;

- b) fissa le direttive per l'attuazione degli scopi statutari, predispone il programma delle attività e ne cura la realizzazione anche dal punto di vista organizzativo;
- c) delibera la convocazione dell'assemblea ordinaria e straordinaria nei casi e nelle forme di cui all'art. 11;
- d) dà esecuzione alle delibere assembleari;
- e) propone all'assemblea la nomina del Direttore artistico e musicale e del Segretario;
- f) redige il bilancio di esercizio e, se ritiene, il bilancio preventivo. A tal fine può, ai sensi dell'art. 26, co. III, nominare un Tesoriere, scegliendolo tra gli iscritti preferibilmente, ma non necessariamente, già membri del Consiglio direttivo;
- g) accoglie e respinge le domande di ammissione e di dimissioni degli associati;
- h) adotta eventuali provvedimenti disciplinari verso i soci; delibera la decadenza dell'associato ai sensi dell'art. 9, co. III; ha facoltà di proporre all'assemblea un socio per l'espulsione;
- i) gestisce l'ordinaria amministrazione, se del caso assumendo personale, stipulando contratti di collaborazione, conferendo mandati a professionisti; cura altresì l'amministrazione straordinaria, con esclusione di compiti espressamente attribuiti all'Assemblea dal presente statuto;
- j) cura, unitamente al Tesoriere se nominato, la gestione economico-finanziaria dell'associazione, deliberando in

particolare sulle seguenti operazioni finanziarie: apertura conti correnti bancari e postali, permuta e alienazioni immobiliari e mobiliari, assunzioni di obbligazioni anche cambiarie e mutui ipotecari, apertura e utilizzo di crediti e finanziamenti di ogni tipo, stipulazioni di contratti, emissione di assegni e prelevamenti finalizzati alla gestione dell'ordinaria amministrazione;

- k) propone all'assemblea l'importo della quota annua di iscrizione e di eventuali quote suppletive;
- l) tiene il libro degli associati, il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, e il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo medesimo;
- m) redige regolamenti interni.

[II] Le deliberazioni sono assunte, se non diversamente specificato dal presente statuto, a maggioranza semplice. In caso di parità decide il voto del Presidente o del Vicepresidente se lo sostituisce.

[III] Le votazioni si svolgono a scrutinio palese, salvo che il Consiglio stesso non deliberi di procedere a scrutinio segreto.

Capo III – Degli organi monocratici

Art. 17 *Del Presidente*

[I] Il Presidente è eletto secondo quanto stabilito dall'art. 13 e con mandato avente la durata prevista dall'art. 14, co. II. Egli dirige l'associazione e la rappresenta a tutti gli effetti ed in ogni sede; ha facoltà di promuovere istanze, anche giudiziarie ed amministrative, per ogni grado di

giurisdizione ed anche per giudizi di revocazione, nominando all'occorrenza difensori e procuratori alle liti.

[II] Il Presidente può rilasciare procure e delegare alla firma ed alla rappresentanza membri del Consiglio direttivo, determinandone i poteri.

[III] Il Presidente risponde all'Assemblea generale del suo operato e dell'operato del Consiglio direttivo. Può delegare ad ogni sua funzione il Vicepresidente, anche in modo informale.

[III bis] Al presidente è conferito specifico mandato di iscrivere l'associazione nel Registro unico nazionale del Terzo settore, *ex art. 47 C.T.S.*, anche delegando a tal fine chi egli ritenga idoneo.

Art. 18 *Del Vicepresidente*

[I] Il Vicepresidente è eletto secondo quanto stabilito dall'art. 13 e con mandato avente la durata prevista dall'art. 14, co. II. Egli coadiuva il Presidente in tutte le sue mansioni e lo sostituisce in caso di assenza od impedimento ed in ogni caso in cui venga da questo delegato.

Art. 19 *Del Segretario*

[I] Il Segretario è nominato dall'assemblea su proposta del Consiglio direttivo. Può essere scelto anche tra soggetti estranei all'associazione; in questo caso assume di diritto la qualifica di socio, con obbligo di versamento della quota sociale, nonché di membro del Consiglio direttivo.

[II] Sono compiti del segretario:

- a) dare esecuzione alle deliberazioni del Consiglio direttivo, redigere e conservare i verbali delle riunioni;
- b) curare la diffusione di notizie e comunicazioni all'interno dell'associazione;

- c) curare le relazioni con l'esterno; tenere contatti con enti ed amministrazioni pubbliche, tenere ogni altro rapporto con organizzazioni, associazioni, società od enti di natura privatistica, nonché con persone fisiche esterne all'associazione;
- d) concordare le condizioni organizzative per l'accettazione di singoli impegni da parte dell'associazione, con particolare riferimento a concerti ed esibizioni;
- e) tenere ed aggiornare il libro degli associati, contenente l'elenco dei soci completo, per ciascun soggetto, di nome, cognome, generalità, attestazione del pagamento della quota; tenere ed aggiornare altresì i libri delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo e dell'assemblea, contenuti i verbali delle rispettive riunioni, nonché eventualmente l'elenco delle esibizioni;

Art. 20 *Del Direttore artistico e musicale*

[I] Il Direttore artistico e musicale è nominato dall'assemblea su proposta del Consiglio direttivo. Può essere scelto anche tra soggetti estranei all'associazione; in questo caso assume di diritto la qualifica di socio, con obbligo di versamento della quota sociale, nonché di membro del Consiglio direttivo. La scelta deve in ogni caso essere fondata sulla valutazione di competenze tecniche e qualità musicali ed artistiche, di talché egli possa assumere proficuamente la guida del coro sia dal punto di vista della cura del repertorio, sia dal punto di vista della preparazione tecnico-musicale.

[II] Al Direttore artistico e musicale competono:

- a) la scelta del repertorio e dei programmi delle esibizioni, a suo insindacabile giudizio seppur con facoltà di richiedere formali od informali pareri ai soci fondatori od ordinari;

- b) la preparazione e la direzione del coro, con ogni più ampia facoltà e veto;
- c) la concessione del *nulla osta* all'ingresso di un nuovo socio in qualità di socio ordinario, ai sensi dell'art. 6, co. I, lett. *b*;
- d) la facoltà di nominare temporaneamente uno o più direttori musicali collaboratori, anche esterni all'associazione, e farsi da questi sostituire in caso di assenza, indisposizione ed in ogni caso in cui lo ritenga opportuno; a questi non si applicano il primo ed il secondo periodo del primo comma;

[III] È concessa all'assemblea la possibilità di diversificare e ripartire le funzioni tra due soggetti diversi, ossia un direttore artistico – cui spetteranno le competenze di cui al comma precedente, lett. *a* – ed un direttore musicale – cui spetteranno le competenze di cui al comma precedente, lett. *b, c, d*; in questo caso solamente il Direttore musicale diverrà membro di diritto del Consiglio direttivo, mentre entrambi diventeranno soci qualora scelti tra esterni all'associazione.

Capo IV – Degli organi facoltativi

Art. 21 *Del Tesoriere*

[I] Il Tesoriere è nominato dal Consiglio direttivo, senza che sia necessaria la consultazione o la ratifica dell'assemblea. Al Consiglio spetta pertanto anche ogni valutazione sull'opportunità della nomina.

[II] Il Tesoriere deve necessariamente essere individuato tra i soci regolarmente iscritti.

[III] Qualora nominato, il Tesoriere, oltre a redigere il bilancio di esercizio e, se gli è richiesto, il bilancio preventivo, cura altresì l'amministrazione contabile dell'associazione, si incarica della riscossione delle entrate e della

tenuta dei libri fiscali ove previsto, e provvede alla conservazione delle proprietà dell'associazione ed alle spese, da pagarsi su mandato del Consiglio direttivo.

Art. 22 *Del collegio sindacale*

[I] Il Collegio sindacale è l'organo di controllo dell'associazione, è eletto secondo quanto stabilito dall'art. 13 e dura in carica tre anni. Sull'opportunità della nomina è lasciata ogni valutazione all'Assemblea, a meno che l'associazione non superi per due esercizi consecutivi i limiti di cui all'art. 30, co. II e IV, C.T.S., nel qual caso la nomina è obbligatoria.

[II] Il Collegio sindacale si compone di tre membri effettivi e due membri supplenti, che sostituiscono i primi in caso di assenza, indisposizione od impossibilità a svolgere l'incarico. Fermo restando il disposto dell'art. 2399 c.c., che si applica, almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro, mentre i restanti membri, se non iscritti in tale registro, devono essere scelti fra gli iscritti negli albi professionali individuati con decreto del Ministro della giustizia o fra i professori universitari di ruolo, in materie economiche o giuridiche.

[III] Il Collegio vigila, anche mediante atti di ispezione o di controllo, sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento; esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità dell'associazione ed attesta che il bilancio sia stato redatto in conformità alla legge. Al Collegio è riservato altresì il compito di far valere, su istanza anche di un solo socio, presunte violazioni del presente statuto

dinnanzi al Consiglio direttivo e/o all'Assemblea, sollecitando a prendere eventuali provvedimenti od a modificare decisioni prese.

[IV] In caso di espulsione di un socio a norma dell'art. 9, co. IV, il Collegio sindacale può ricevere il ricorso del socio espulso, nei termini previsti. All'esito di adeguata e celere istruttoria, da svolgersi nelle forme ritenute più opportune, al Collegio è conferito il potere di sospendere la delibera di espulsione o revocarla, purché contestualmente esso inviti l'Assemblea ad una nuova pronuncia in merito; tale seconda pronuncia dell'Assemblea sarà insindacabile.

[V] Il collegio sindacale deve tenere il libro delle proprie adunanze in quanto organo di controllo.

Capo IV – Della responsabilità degli organi

Art. 22 bis *Responsabilità e potere di denuncia*

[I] Gli amministratori e i componenti dell'organo di controllo rispondono nei confronti dell'associazione, dei creditori sociali, dei soci e dei terzi ai sensi degli articoli 2392, 2393, 2393 *bis*, 2394, 2394 *bis*, 2395, 2396 e 2407 c.c. e dell'articolo 15 d.lgs. 39/2010, in quanto compatibili.

[II] Almeno un decimo dei soci, l'organo di controllo ovvero il Pubblico ministero possono agire ai sensi dell'articolo 2409 c.c., in quanto compatibile.

[III] Ogni socio può denunciare i fatti che ritiene censurabili all'organo di controllo, se nominato, il quale deve tener conto della denuncia nella relazione all'assemblea. Se la denuncia è fatta da almeno un ventesimo dei soci, l'organo di controllo deve agire ai sensi dell'articolo 2408, co. II, c.c.

TITOLO IV – Aspetti economici e patrimoniali

Art. 23 *Patrimonio*

[I] Il patrimonio sociale è costituito da ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, beni mobili e immobili che pervengano all'associazione a qualsiasi titolo, donazioni e lasciti ed è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

[II] Ai sensi e per gli effetti dell'art. 9, C.T.S., in caso di scioglimento per qualunque causa il patrimonio residuo dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore iscritti nel Registro, di preferenza tra quelli aventi analoghe finalità statutarie e presenti sul medesimo territorio, ovvero in mancanza alla Fondazione Italia Sociale.

Art. 24 Entrate

[I] Le entrate dell'associazione sono costituite da:

- a) quote associative ordinarie;
- b) quote associative suppletive;
- c) donazioni, eredità, lasciti testamentari e legati;
- d) erogazioni liberali e oblazioni;
- e) eventuali compensi derivanti da esibizioni;
- f) contributi o elargizioni a titolo di liberalità che potranno pervenire da privati od enti pubblici;
- g) rimborsi di qualunque genere;
- h) rendite sul patrimonio;
- i) entrate derivanti da manifestazioni, raccolte pubbliche di fondi e attività commerciali occasionali, connesse alla necessità di

reperimento fondi per il perseguimento delle attività istituzionali;

- j) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, connesse agli scopi istituzionali;
- k) ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo al fine del raggiungimento degli scopi istituzionali e nei limiti del presente statuto;

Art. 25 *Esercizio sociale*

[I] L'esercizio sociale va dal 1° Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno.

Art. 26 *Bilancio*

[I] L'associazione ha obbligo di redigere un bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Ha altresì la facoltà di redigere un bilancio preventivo per l'anno successivo.

[II] Ai sensi degli artt. 13, co. II, e 87, co. I lett. a e co. III, C.T.S., qualora i ricavi, le rendite, i proventi o le entrate comunque denominate siano inferiori ad € 200.000,00 il bilancio di esercizio, di cui al comma precedente, può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa.

[III] Nel caso in cui le attività di cui all'art. 2 del presente statuto vengano svolte con modalità commerciali, e fermi i limiti di non prevalenza e strumentalità delle stesse, l'associazione dovrà tenere le scritture contabili previste dalle disposizioni di cui all'art. 18 D.P.R. 600/1973, anche al di fuori dei limiti quantitativi ivi previsti.

[IV] La redazione del bilancio di esercizio e preventivo è demandata al Consiglio direttivo, o al Tesoriere che il Consiglio potrà designare a norma

degli artt. 3, co. II e 21, co. I e II. La successiva approvazione spetta all'Assemblea ai sensi dell'art. 13, co. I, lett. d.

[V] Il bilancio di esercizio deve essere depositato presso il Registro unico nazionale del Terzo settore, a cura del Consiglio direttivo o del soggetto dallo stesso delegato, entro il 30 Giugno di ogni anno.

[VI] Ogni socio ha diritto a ricevere, dal Consiglio direttivo, copia dei bilanci anche telematica, a semplice richiesta.

TITOLO V – Disposizioni diverse

Art. 27 *Durata e scioglimento*

[I] La durata dell'associazione è illimitata.

[II] L'eventuale scioglimento è deciso dall'assemblea generale straordinaria, ai sensi dell'art. 13, co. III. L'assemblea, nell'assumere tale decisione, determina la destinazione dei beni e nomina un liquidatore, anche non scelto tra i soci, che ne dia attuazione. Le spese sono a carico degli associati.

Art. 28 *Modifiche allo Statuto*

[I] Le proposte di modifica dello statuto devono essere presentate all'assemblea da uno degli organi o da almeno cinque associati. Le relative deliberazioni sono approvate dall'assemblea secondo il disposto dell'art. 13, co. III, lett. b.

Art. 29 *Clausola compromissoria*

[I] Qualsiasi controversia concernente il presente statuto, comprese quelle relative alla sua validità, esecuzione ed interpretazione, sarà sottoposta in ogni caso ad un tentativo preliminare di mediazione presso l'Organismo di mediazione dell'Ordine degli Avvocati di Bologna ovvero presso la Camera di Conciliazione della Camera di Commercio di Bologna o ancora presso un diverso organismo tra quelli abilitati, purché del circondario di Bologna.

[II] In caso di esito negativo del predetto tentativo di mediazione, sarà competente per ogni controversia in via esclusiva il Foro di Bologna.

TITOLO VI – Disposizioni transitorie e finali

Art. 30 *Norme di rinvio*

Per tutto quanto non espressamente stabilito nel presente statuto si fa riferimento al Codice civile ed alle leggi vigenti in materia.

Art. 31 *Norma transitoria*

Gli artt. 5, 8, 13, 14 e 23 e ogni altra disposizione eventualmente variata del presente statuto sono stati modificati nell'attuale formulazione, ovvero inseriti *ex novo*, in data 14/4/2023, al solo fine di adeguamento normativo in rispondenza al d.lgs. 117/2017 ss.mm.ii. L'imposta di registro è esente ai sensi dell'art. 82, co. III, secondo periodo, l. cit.

Così modificato in Casalecchio di Reno, lì 14/4/2023